

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

La Sig.ra **SIMONA ZUCCHELLI** (C.F. ZCC SMN 65L61 F205C) con l'avv. Sergio Galleano (C.F. GLL SGN 52E18 F205N) del Foro di Milano, con studio in Milano Corso Lodi 19, il quale ai fini della ricezione di notifiche di avvisi e di atti indica il fax n. 02/59902564 e l'indirizzo di posta elettronica certificata sergio.galleano@milano.pecavvocati.it delega a in calce al presente atto

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, (C.F. 80185250588) in persona del ministro *pro tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, (C.F. 97254200153) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MILANO, (C.F. 80099830152) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

FATTO

1. Nell'anno scolastico 1983/1984, la Sig.ra Zucchelli ha conseguito diploma di scuola magistrale presso la scuola magistrale convenzionata "Giuseppe Sacchi" di Milano. (doc. 1)
2. Dal 22.10.84 al 14.05.94, la Sig.ra Zucchelli ha lavorato in qualità di insegnante di 4° livello presso la scuola materna paritaria "Conti Cicogna" di Milano. (doc. 2)
3. In data 15.06.99, il Ministero della Pubblica Istruzione indiceva con ordinanza ministeriale n. 153/99 una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna¹. Tra i requisiti di ammissione, oltre al conseguimento del diploma magistrale era richiesta la prestazione di almeno 360 gg di insegnamento effettivo nel periodo compreso tra l'a.s. 89/90 ed il 25.05.99. (doc. 3)
4. In data 07.02.00, il Ministero con ordinanza n. 33/00 a parziale modifica dell'ordinanza 153/99 precisava i periodi di servizio da considerarsi utili al computo dei 360 gg di cui al punto precedente e riapriva i termini di presentazione della domanda di partecipazione alla sessione riservata di esami. (doc. 4)

¹ L'O.M. 153/99 riguardava anche l'abilitazione all'insegnamento in altri ordini e gradi di scuole non rilevanti per la presente causa.



5. In data 12.09.00, la ricorrente veniva assunta in qualità di insegnante dalla scuola paritaria dell'infanzia "Ragni" di Cusago (MI) e presso tale istituto lavora tutt'oggi. (doc. 5)
6. In data 02.01.01, il Ministero con ordinanza n. 1/02 riapriva i termini di partecipazione alla sessione di esami riservata ammettendo ad essa anche quanti avessero conseguito il requisito di 360 gg di servizio di cui alle precedenti ordinanze entro il 27.04.00. (doc. 6)
7. In data 21.03.01, la ricorrente presentava domanda di partecipazione alla sessione riservata di esami di cui alle citate ordinanze, seguiva regolarmente i corsi prescritti e sosteneva con successo l'esame finale riportando il voto di 70/100. (doc. ti 7 e 8)
8. In data 08.11.01, l'Amministrazione con comunicazione n. prot. 38959, avvisava la ricorrente dell'apertura di un procedimento amministrativo di esclusione dal concorso riservato indetto con O.M. 1/01 per mancanza del *"requisito relativo al servizio di 360 gg al 27.04.00 di cui almeno 180 g tra il 94/95 e il 27.04.00."* (doc. 9)
9. In data 11.04.02, la ricorrente presentava domanda di iscrizione in G.A.E. indicando il proprio titolo di accesso con il codice "L" ovvero *"superamento con riserva degli esami della sessione riservata di abilitazione o idoneità all'insegnamento o dei concorsi a cattedre per titoli ed esami."* (doc. 10)
10. In data 30.04.02, l'amministrazione con nota prot. n. 29070/B12, comunicava alla Sig.ra Zucchelli la mancanza del requisito di frequenza e la conseguente decadenza da ogni diritto derivante dalla partecipazione alla sessione d'esami riservata di cui all'O.M. 1/01. (doc. 11)
11. Avverso tale decisione, la Sig.ra Zucchelli presentava ricorso gerarchico al Direttore Generale Regionale per la Lombardia.
12. In data 23.05.02, il ricorso gerarchico della Sig.ra Zucchelli veniva respinto con decreto del Direttore Generale Regionale per la Lombardia prot. n. 5628.
13. In data 01.07.02, la Sig.ra Zucchelli interponeva ricorso al Presidente della Repubblica ex art. 13 comma 2 O.M. 153/99.
14. Nell'anno 2002, all'esito delle procedure di cui alle ordinanze ministeriali 153/99, 33/00 e 1/01, l'Amministrazione provvedeva all'inserimento nelle allora Graduatorie Permanenti, oggi Graduatorie ad Esaurimento (G.A.E.), di quanti avevano superato con successo la



sessione di esami riservata. La Sig.ra Zucchelli era inserita con riserva nella graduatoria provinciale permanente per la scuola dell'infanzia.

15. In data 01.01.07, entrava in vigore la L. 296/07 che trasformava a partire da tale data le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento (G.A.E.).
16. In data 14.05.09, il M.I.U.R. con comunicazione prot. n. 11648 del 14.05.09 notificava alla Sig.ra Zucchelli il D.P.R. del 27.01.09 con il quale il suo ricorso era stato respinto. (doc. ti 12 e 13)
17. In data 25.03.14, con D.P.R. pubblicato in Gazzetta Ufficiale veniva definitivamente chiarito il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. (doc. 14)
18. Ad oggi la ricorrente risulta ancora inserita con riserva codice "S" in prima posizione con il punteggio di 228 punti sia nella prima che nella terza fascia G.A.E. della classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia). (doc. ti 15 e 16)
19. Negli anni la ricorrente ha regolarmente presentato la domanda triennale di aggiornamento della propria posizione in graduatoria, da ultimo in data 08.05.14. (doc. 10 e doc. ti da 17 a 23)
20. Il codice della riserva risulta essere "S", ovvero *"riserva confermata in attesa di conseguimento titolo"* (doc. 24)

DIRITTO

I. Il quadro normativo di riferimento. Le graduatorie ad esaurimento.

Prima di passare alla trattazione del merito del ricorso è opportuno richiamare la normativa che ha dato origine alle G.A.E.

Le graduatorie permanenti del personale docente vengono istituite con la L. 124/99 che modifica il DLT 297/94, per quel che qui interessa, agli artt. 399 e 401:

Art. 399 Accesso ai ruoli

L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

... ..

Art. 401 Graduatorie permanenti

1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono



trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

....

Con l'art. 1, comma 605 lettera c), della legge 296/2006, le graduatorie permanenti vengono trasformate in graduatorie ad esaurimento:

... ..

... Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli.

... ..

La norma citata, dunque, ha trasformato le graduatorie escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione.

Al tempo di tale ultima riforma la ricorrente era già inserita in graduatoria, seppur con riserva, poiché abilitata all'insegnamento grazie al superamento della sessione riservata di esami di cui alle O.M. 153/99, 33/00 e 1/01.

Inoltre, la Sig.ra Zucchelli aveva conseguito nel 1984 anche il diploma magistrale titolo avente valore abilitante all'insegnamento come vedremo nel seguente paragrafo.

II. Il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è utile ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale.

Il Regio Decreto n. 1054/23 "*Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali*" prevedeva all'art. 53 - intitolato "*Dell'istruzione magistrale*":

L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali.



All'art. 71 comma 6 del medesimo Regio Decreto si legge:

L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici.

Cinque anni dopo queste norme veniva approvato il Regio Decreto 577/28 che all'art. 39 nel testo risultante dalla riforma del 1991² prevede:

Il personale insegnante delle scuole materne [oggi scuole dell'infanzia] deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/94 ha previsto quanto segue:

Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne [ora Scuola dell'Infanzia].

Tale norma è stata poi abrogata dalla legge n. 226/05 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente che le disposizioni abrogate

[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...].

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/94 ha stabilito, a sua volta:

A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare.

Nell'anno 1998, il legislatore compie la scelta sistematica di richiedere agli insegnanti della scuola materna ed elementare una formazione di livello universitario.

Il vecchio regime basato sul diploma magistrale viene abolito gradualmente attraverso una serie di norme di diritto transitorio, che individuano nell'a. s. 1997/98 l'ultimo anno utile per iscriversi ad un corso di studio dell'istituto magistrale che permetta di conseguire un diploma abilitante all'insegnamento.

L'art. 15, comma 7, il DPR 232/98, stabilisce:

7. (Regolamento) I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 - denominato "*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare*", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante dei diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

² L. 239/91.



Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato:

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale.

Il medesimo Decreto Ministeriale n. 175/97, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce:

In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna.

*

Le disposizioni della legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, iscritti all'istituto magistrale entro l'a.s. 1997/98 e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;
- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa:

I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale.

Infine, si consideri il DPR del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012). (doc. 14)

Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "[...] *prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come*



sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

La decisione di cui sopra è stata poi di recente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1973/15 del 16.04.15. (doc. 26)

Dunque, la Sig.ra Zucchelli avendo conseguito il diploma al termine dell'anno a.s. 1983/84 appartiene al gruppo di diplomati magistrali secondo il vecchio ordinamento per i quali il diploma è titolo abilitante all'insegnamento.

III. L'inserimento con riserva della Sig.ra Zucchelli. Il danno conseguente all'inserimento con riserva.

Si è detto nella parte in FATTO che la Sig.ra Zucchelli fu fin da subito, anno 2002, iscritta con riserva nelle GAE.

Tale riserva era, presumibilmente, motivata dalla pendenza del contenzioso circa la partecipazione della ricorrente alla sessione di esami riservata.

Tale contenzioso si è definitivamente concluso in data 27.01.09 con il rigetto delle domande della Sig.ra Zucchelli ed è stata proprio l'Amministrazione a notificarne l'esito alla ricorrente. (doc. 12)

Dunque, se tale era la motivazione della riserva essa avrebbe dovuto essere sciolta, peraltro con esito negativo per l'odierna ricorrente.

Eppure, ad oltre sette anni di distanza dalla decisione, il M.I.U.R. non ha sciolto la riserva riguardante l'inserimento in G.A.E. della ricorrente, anzi la motivazione di detta riserva non pare avere alcun rapporto con la vicenda dell'O.M. 1/01.

Infatti, secondo le attuali graduatorie, pubblicate dall'USR Lombardia sul proprio sito con decreto n. prot. 0013161 del 15.07.15, la motivazione della riserva è indicata con il codice "S", ovvero: *"riserva determinata dall'attesa del conseguimento del titolo di abilitazione"*. (doc. 24)

Non si comprende però, quale conseguimento l'Amministrazione si attenda dalla Sig.ra Zucchelli, posto che le stessa possiede da ormai 22 anni il diploma magistrale abilitante all'insegnamento nella scuola materna/dell'infanzia e da 14 anni ha superato la sessione di esami riservata di cui alle ordinanze ministeriali 153/99, 33/00 e 1/01 abilitante alla stessa identica mansione.

Vero è che uno dei due titoli di abilitazione è stato ormai definitivamente caducato dal D.P.R. del 27.01.09, che ha risolto il contenzioso in senso favorevole all'Amministrazione, eppure il Ministero non ha mai provveduto a cancellare la ricorrente dalle G.A.E. in forza di tale decisione dalla quale sono trascorsi ormai più di sette anni e che, lo ripetiamo, non sembra avere alcun rapporto con la motivazione della riserva che si rinviene nelle G.A.E. odierne.

Tralasciando poi la questione del superamento della sessione di esami riservata, rimane che la ricorrente è in possesso di regolare diploma magistrale



abilitante all'insegnamento, titolo di per sé più che sufficiente per sciogliere la riserva all'inserimento in G.A.E. apposta dall'Amministrazione anche nella sua attuale formulazione.

Formulazione che appare davvero inspiegabile e che non sembra lasciare spazio ad una risoluzione spontanea della situazione.

Infatti, la riserva indicata con il codice "S", ovvero: *"riserva determinata dall'attesa del conseguimento del titolo di abilitazione"* da un lato non potrà mai essere sciolta, perché la ricorrente non potrà mai superare nuovamente la sessione riservata di esami tenutasi 15 anni orsono, ammesso che sia questo ciò che l'amministrazione attende, dall'altro non ha ragion d'essere perché la ricorrente ha conseguito da ormai 22 anni il diploma magistrale, che è titolo abilitante all'insegnamento.

Dunque, la ricorrente è inserita nelle G.A.E. alla posizione 1 con un punteggio pari a 228 ed è dotata di un titolo abilitante, eppure l'Amministrazione mantiene una riserva con una motivazione quantomeno incongrua che impedisce, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.M. 235/14, la chiamata della lavoratrice e la stipulazione di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato. (doc. 25)

Tale circostanza ha avuto e avrà gravi conseguenze sulla vita lavorativa della Sig.ra Zucchelli.

Già con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità.

La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007.

Tale situazione si è ripetuta nuovamente.

La legge 107/2015, infatti, ha varato un piano straordinario di assunzioni a cui hanno potuto partecipare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

La ricorrente, quindi, non essendo presente a pieno titolo, ma con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, è stata esclusa anche da tale ultimo piano di assunzioni.

La Sig.ra Zucchelli, dunque, a causa del comportamento dell'Amministrazione non ha mai potuto accedere alla carriera dell'insegnamento nella scuola pubblica pur possedendo i titoli necessari.

P.Q.M.

si chiede che il Giudice voglia pronunciarsi sulle seguenti domande:



- 1) **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente, già iscritta con riserva nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano per gli anni 2014/2017, a veder sciogliere la riserva in virtù del titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 1983/1984 nella posizione derivante dal punteggio ad oggi attribuito (228,00) o, in subordine, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile al medesimo diploma applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale o dalla diversa data ritenuta di giustizia.
- 2) Per l'effetto **condannare** le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti necessari all'inserimento a pieno titolo – con scioglimento della riserva – della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento anni 2014/2017 classe AAAA provincia di Milano, con tutte le conseguenze di legge.

3) Spese legali rifuse.

Si producono i seguenti documenti:

1. Diploma magistrale della Sig.ra Zucchelli a.s. 1983/84;
2. Certificato di servizio scuola materna paritaria Conti Cicogna;
3. Ordinanza ministeriale 153/99 del 15.06.99;
4. Ordinanza ministeriale 33/00 del 07.02.00;
5. Certificato di servizio scuola paritaria dell'infanzia Parrocchia SS. Fermo e Rustico;
6. Ordinanza ministeriale 1/01 del 02.01.01;
7. Domanda di ammissione sessione riservata di esami o.m. 01/01;
8. Risultato sessione riservata di esami o.m. 01/01;
9. Comunicazione del 08.11.01 di avvio del procedimento di esclusione;
10. Domanda di iscrizione in GAE della ricorrente del 11.04.02;
11. Decreto del 30.04.02 di esclusione dalla sessione riservata di esami O.M. 1/01;
12. Comunicazione M.I.U.R. n. prot. 11648 del 14.05.09;
13. D.P.R. del 27.01.09 (parere del Consiglio di Stato numero 2942/03);
14. DPR del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014 - parere del Consiglio di Stato numero 03813/13);
15. Posizione personale della Sig.ra Zucchelli tratta dal sito pubblica.istruzione.it;
16. Pagina tratta dalla G.A.E. scuola infanzia provincia di Milano;
17. Domanda aggiornamento GAE anno scolastico 2003/04;
18. Domanda aggiornamento GAE anno scolastico 2004/05 e 2005/06;
19. Domanda aggiornamento GAE anno scolastico 2005/06 e 2006/07;
20. Domanda aggiornamento GAE anno scolastico 2007/08 e 2008/09;
21. Domanda aggiornamento GAE anno scolastico 2009/10 e 2010/11;
22. Domanda aggiornamento GAE anno scolastico 2011/12 e 2012/13;
23. Domanda aggiornamento GAE anno scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17;



- 24. D.D. U.S.R. Lombardia n. prot. 13161 del 15.07.15;
- 25. D.M. 235/14 n. prot. 235 del 01.04.14;
- 26. Sentenza C. di S. n. 1973715 del 16.04.15.

*

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che la parte ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad € 34.107,72, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega, pertanto nulla è dovuto ai fini del contributo unificato.

Altresì, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore di causa è indeterminabile.

Milano, lì 9 maggio 2016

Sergio Galleano

